

STATUTO

PINKRIOT ARCIGAY PISA APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituito, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, il Comitato Territoriale Arcigay di Pisa, denominato "Pinkriot Arcigay Pisa APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata.

L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

ART. 2

(Valori)

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, trans e intersessuale (LGBTI+) combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.

Sua finalità primaria è realizzare le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mediante la realizzazione delle seguenti attività:

1. Realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle volontarie, alle operatrici, alle dirigenti associative, così come alle cittadine, italiane e straniere. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, a docenti e studenti di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. Promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione, anche collaborando con università e centri di ricerca;
3. Promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. Costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTI+ che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. Promuovere la socializzazione delle persone LGBTI+ attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. Promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. Lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. Lottare contro ogni forma di discriminazione relativa al sesso biologico, all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. Essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle

persone LGBTI+;

10. Costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
11. Sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. Combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
13. Partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili, con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTI+ ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. Promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
15. Organizzare e promuovere attività sportive LGBTI+;
16. Promuovere la cultura LGBTI+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTI+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. Operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTI+;
18. Istituire e/o gestire centri contro le discriminazioni motivate da identità sessuale, o di supportare case d'accoglienza già esistenti, anche attraverso la valorizzazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Ammissione e numero delle associate)

Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che abbiano compiuto sedici anni di età e che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Le minori di anni 18 possono assumere il titolo di socia solo previo consenso di chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e lo statuto nazionale di Arcigay, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione o una dei suoi membri appositamente delegata delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel Libro delle associate.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi delle associate)

Le socie hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, se maggiori di età, di essere elette negli stessi, nonché di votare nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, purché presenti nel Libro delle associate da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione;
- in caso di controversie con altre socie o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente Statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Le socie hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay e dall'Organo di Amministrazione;

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associata)**

La qualifica di socia si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere esclusa dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla socia che, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea che verrà convocata dall'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, le socie escluse potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

L'associata può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla socia.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le socie che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- La Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

• Il Congresso:

- a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
- b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- c) elegge l'Organo di Amministrazione;
- d) elegge l'Organo di Controllo;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

• L'Assemblea ordinaria:

- a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle socie;
- b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) nomina le componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dall'Organo di Amministrazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

• L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- Funzionamento dell'Assemblea:

- a) La convocazione dell'Assemblea in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni tre anni, quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dall'Organo Amministrativo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/10 delle socie in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dall'Organo di Amministrazione
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro delle associate da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni socia ha diritto di voto.
- g) Ogni socia può essere delegata da un'altra socia nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà delle socie, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti, in proprio o per delega.
- i) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti, effettive o per delega, all'Assemblea, validamente costituita.
- j) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei tre quarti delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- k) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle persone associate aventi diritto.

ART. 9

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea e curarne l'esecuzione;
- c) eleggere tra le proprie componenti la Presidente ed eventualmente la Vicepresidente;
- d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
- e) convocare l'Assemblea;

- f) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento dell'Organo di Amministrazione ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi a volontarie e associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e otto, nominate dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza delle amministrate sono scelte tra le associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidente, o ne facciano richiesta almeno un terzo delle componenti. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle componenti.

Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un terzo delle presenti.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente di una componente dell'Organo di Amministrazione, l'Organo di Amministrazione può chiederne la reintegrazione alla prima Assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente.

In caso di dimissioni dell'intero Organo di Amministrazione, la Presidente procede a convocare il Congresso.

ART. 10 (Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è nominata dall'Organo di Amministrazione tra le proprie componenti a maggioranza delle presenti.

La Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Non può essere eletta alla carica di Presidente colei che ricopre la carica di consigliera comunale, provinciale, regionale o di parlamentare italiana o europea, o che ricopra incarichi esecutivi e/o politici in partiti.

Se durante il proprio mandato la Presidente accetta di candidarsi ad una delle suddette cariche deve preventivamente dimettersi, in caso contrario è considerata decaduta al momento dell'accettazione della candidatura.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisore legali iscritte nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dalle sindache.

Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare una Revisora legale dei conti o una Società di revisione legale iscritte nell'apposito registro.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate, lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontarie)

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle beneficiarie.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 (Lavoratrici)

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero di lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di una o più liquidatrici preferibilmente scelte tra le proprie associate.

ART. 21 (Simbolo di Arcigay)

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione e le socie si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale.

ART. 22 (Simbolo dell'Associazione)

L'Associazione sceglie come simbolo locale il logo rappresentato dalla figura sottostante:



Il logo di Pinkriot Arcigay Pisa è composto da nove quadrati uguali disposti a formare un quadrato in parte scomposto. I quattro quadrati magenta si stanno componendo a formare un triangolo rosa stilizzato. Sul rispetto delle regole del suo utilizzo, esposte all'articolo 21, vigila l'Organo di Amministrazione.

ART. 23 (Congresso territoriale)

Il Comitato territoriale di Arcigay convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge le delegate al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutte le socie delle associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato territoriale.

ART. 24 (Commissariamento)

Qualora l'Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell'inattività dell'Organo di Amministrazione, il Consiglio Nazionale di Arcigay, su richiesta della Segreteria Nazionale di Arcigay, ottenuto parere positivo dal Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento dell'Associazione.

Le Commissarie nominate svolgono tutte le attività ordinarie proprie dell'Organo di Amministrazione. Entro un anno dalla loro nomina, le Commissarie devono convocare il Congresso.

ART. 25 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

1. Daniele Sella

2. Mariadina Cilli

3. Francesca Cevoli

4. Simone Rizzoli

5. Anna Ricci

6. Federico Russo

7. Martina Colapinto

8. Stefano Fazio

9. Davide Sella

10. Giulia Caracciolo (Ada)